Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Annullamento di decreto di perdita di decorazione al valor militare . Pag. 1498

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **192**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino Pag. 1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **193**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 1499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **194**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo Pag. 1499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **195**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena Pag. 1499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. **196**.
Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno sito in Maratea (Potenza) Pag. 1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **197**.
Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Viterbo . Pag. 1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **198**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Trapani . . . . Pag. 1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965, n. **199**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare due donazioni di immobili, siti in comune di Tricesimo (Udine). Pag. 1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **200**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Nome SS. della B.M.V., in località Fontana di Papa del comune di Ariccia (Roma) . . . . . Pag. 1500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **201**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Rocciano, in contrada omonima del comune di Corridonia (Macerata) . . . Pag. 1501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **202**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Ulderico V. e C., in frazione Ovasta del comune di Ovaro (Udine) . . . . Pag. 1501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . Pag. 1501

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera - denominata Punta Manara - nel comune di Sestri Levante (Genova) . . . . Pag. 1501

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al Santuario di Lantana, in comune di Castione della Presolana, frazione Dorga (Bergamo) . . . . . Pag. 1502

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1964.
Composizione del Comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti . . . . Pag. 1503

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada Gardesana occidentale nell'ambito dei comuni di Gargnano Tignale, Tremosine e Limone (Brescia) . . . . Pag. 1504

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti . . . Pag. 1505

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.
Nomina di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo . . . . Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende casearie della provincia di Mantova . . Pag. 1506

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Circolare n. 1102 del 23 marzo 1965. Prezzi dei carboni fossili. Pag. 1507

Circolare n. 1108 del 23 marzo 1965. Prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1965-66 . . . . Pag. 1507

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano delle zone del comune di Bologna . . . . Pag. 1508

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia . . . . Pag. 1508

Ministero dell'interno: Autorizzazione al Comitato livornese di assistenza, con sede in Livorno, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Livorno - Zona colline Pag. 1508

Ministero delle partecipazioni statali: Esito di ricorso. Pag. 1508

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1508

Esito di ricorsi . . . . Pag. 1509

Ministero della marina mercantile: Delimitazione tra il Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del fiume Esino . . . . Pag. 1509

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3 classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica . . . . Pag. 1509

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per 20.000 posti in colonie marine e montane (estate 1965) . . . . Pag. 1510

Ministero delle partecipazioni statali: Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva . . . . . Pag. 1511

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice ragioniere economo in prova nei Convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato . . . . Pag. 1511

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi . . . Pag. 1511

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1965, n. 2.
Istituzione del « Comitato degli Assessori regionali per lo sviluppo della montagna » e della « Commissione consultiva per l'economia montana » . . . . Pag. 1512

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decreto di perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 28 gennaio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965 registro n. 20 Esercito, foglio n. 57

VOLTA Giovanni Alfredo, capitano cav. cpl., nato a Ferrara il 24 giugno 1892.

Il provvedimento di perdita della croce al valor militare disposto con regio decreto 18 settembre 1924 è annullato.

(2144)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **192.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia e critica del cinema ».

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia e critica del cinema ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **193**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 130. — Agli Istituti scientifici appartenenti alla Facoltà di agraria è aggiunto il seguente:

« Istituto di zoocolture ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **194**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto pubblico regionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **195**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di « Organizzazione internazionale » e « Scienza della amministrazione ».

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Organizzazione internazionale;
Scienza della politica;
Storia delle istituzioni politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. **196**.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno sito in Maratea (Potenza).

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz, 20, viene autorizzato ad acquistare un relitto di terreno di mq. 500 circa, distinto in catasto del comune di Maratea (Potenza) al foglio n. 24, particella n. 223, di proprietà degli eredi d'Orlando e al prezzo di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **197**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Viterbo.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare l'appartamento composto di tre vani più servizi, situato al primo piano del fabbricato che sorge in Viterbo, via Romanelli n. 2, di proprietà della signora Fabi Luisa, al prezzo di L. 4.500.000, per destinarlo a sede del dipendente Gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **198**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Trapani.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dai signori Giovanni Bica e Bartolomeo Santangelo, per il prezzo di L. 3.300.000 (tremilionitrecentomila) — come da atto a rogito dott. Giuseppe Orbosuè, notaio residente in Salemi (iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Trapani), in data 6 febbraio 1960, n. 17863 del repertorio, n. 1987 della raccolta — un immobile costituito da un appartamento, sito in Trapani, via Livio Bassi n. 24, da adibire a sede della locale Sottosezione della Unione predetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965, n. **199**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare due donazioni di immobili, siti in comune di Tricesimo (Udine).

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare le seguenti due donazioni disposte dalla signora Passalenti Olga vedova Masieri:

donazione disposta con atto a rogito dott. Francesco Barone, notaio in Udine, in data 4 aprile 1959, n. 26185 di repertorio, avente per oggetto beni immobili *(che comprendono anche « tutto il complesso dei fabbricati della villa e dipendenze, serviti da cortile interno e da giardino sul lato sud »), situati* in comune di Tricesimo (Udine) ed elencati nel ricordato atto notarile di donazione; tale donazione è stata subordinata dalla donante alle condizioni indicate nello stesso atto notarile;

donazione disposta con atto a rogito del menzionato notaio dott. Francesco Barone, in data 21 giugno 1961, n. 31207 del repertorio, avente per oggetto due appezzamenti di terreno, pure situati in comune di Tricesimo; tale donazione è stata subordinata dalla donante alle condizioni indicate nello stesso atto notarile di donazione, in aggiunta a quelle segnate nel precedente atto notarile di liberalità in data 4 aprile 1959.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **200**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Nome SS. della B.M.V., in località Fontana di Papa del comune di Ariccia (Roma).

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano in data 19 marzo 1964, integrato con altro decreto e due dichiarazioni di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia del Nome SS. della B.M.V., in località Fontana di Papa del comune di Ariccia (Roma), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **201**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Rocciano, in contrada omonima del comune di Corridonia (Macerata).

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° luglio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di San Rocciano, in contrada omonima del comune di Corridonia (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **202**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Ulderico V. e C., in frazione Ovasta del comune di Ovaro (Udine).

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 settembre 1963, integrato con tre dichiarazioni, la prima in data 1° novembre 1963, la seconda e la terza del 3 dicembre 1963, relativo all'erezione della Parrocchia di Sant'Ulderico V. e C., in frazione Ovasta del comune di Ovaro (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del consigliere dell'Ente designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale prof. Domenico Campanella è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1965
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 222. — MAUCERI

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera - denominata Punta Manara - nel comune di Sestri Levante (Genova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia costiera del comune di Sestri Levante, denominata Punta Manara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sestri Levante;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la nota della Marina mercantile n. 511944 del 2 aprile 1964, con la quale viene prospettata l'opportunità che dal vincolo stesso venga escluso il tratto di arenile antistante la frazione di Riva Trigoso Ponente;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, costituita da un ampio promontorio di eccezionale importanza paesistica per i cospicui

caratteri panoramici, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza integrante armonicamente il centro abitato di Riva ed il complesso di Portobello.

Decreta

La fascia costiera sita nel territorio del comune di Sestri Levante, denominata Punta Manara — escluso il tratto di arenile antistante la frazione di Riva Trigoso Ponente, compreso tra la via Brin, l'allineamento della via Monsignor Vattuone ed il litorale marino — delimitata come segue: a nord, via della Chiusa, via Fascie (traversa della via Aurelia), via Monsignor Vattuone fino all'incrocio con via della Pergola, via della Pergola fino all'incrocio con via del Petronio; a est via del Petronio; strada privata di accesso alla villa Balbi fino all'incrocio con via Monsignor Vattuone; via Monsignor Vattuone ed allineamento fino alla frazione di Riva Trigoso Ponente; a sud, litorale marino; a ovest, via della Chiusa e via Antichi Macelli fino a congiungersi con la zona già vincolata (decreto ministeriale 28 gennaio 1949), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sestri Levante provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi trenta ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) SESTRI LEVANTE: proposta di vincolo della fascia costiera.

Il prof. Dillon richiama all'attenzione dei membri quanto precedentemente esposto in merito alla proposta di vincolo sul territorio del comune di Lavagna. Anche nel comune di Sestri Levante è venuta determinandosi una situazione non dissimile, ed anche in questa occasione il Corpo forestale dello Stato ha rivolto un esposto alla Soprintendenza ai monumenti (nota numero 1154 del 3 febbraio 1962).

Su richiesta del sindaco, vengono illustrate le caratteristiche della località che si propongono per il vincolo, e le continazioni delle zone stesse.

La Commissione all'unanimità propone di includere nell'elenco delle bellezze naturali le seguenti zone site nel territorio del comune di Sestri Levante:

(*Omissis*).

b) *Punta Manara*

Nord: via della Chiusa; via Fascie (traversa della via Aurelia); via Monsignor Vattuone fino all'incrocio con via della Pergola; via della Pergola fino all'incrocio con via del Petronio;

Est: via del Petronio; strada privata di accesso alla villa Balvi fino all'incrocio con via Monsignor Vattuone; via Monsignor Vattuone ed allineamento fino al litorale marino;

Sud: litorale marino;

Ovest: via della Chiusa e via Antichi Macelli fino a congiungersi con la zona già vincolata (decreto ministeriale 28 gennaio 1949) con la seguente motivazione:

« Ampio promontorio di eccezionale importanza paesistica per i cospicui caratteri naturali, e che costituisce quadro panoramico di incomparabile bellezza integrante armonicamente il centro abitato di Riva e il complesso di Portobello ».

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al Santuario di Lantana, in comune di Castione della Presolana, frazione Dorga (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno al Santuario di Lantano nella frazione Dorga del comune di Castione della Presolana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castione della Presolana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, per la eccezionale distesa dei prati

in declivio ove domina la chiesetta del Santuario di Lantana, tipicamente circondata da un perticato e da un superbo fondale di boschi, formando un complesso di valore estetico e tradizionale che, per la sua posizione elevata, offre il godimento del vasto panorama delle valli e dei monti Scanapà e Pora;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castione della Presolana, frazione Dorga, intorno al Santuario di Lantana, la cui area è formata dai seguenti mappali: 1822/a, 1822/b, 1818, 5510, 3111 e 1807 in parte; aera le cui confinanze sono le seguenti, incominciando da nord: strada per Lantana (che fiancheggia la cinta del sagrato) indi i mappali 1824, 1804, 4966 e 1810, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Castione della Presolana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata. giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 novembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 6 - Adunanza del 5 novembre 1962

(*Omissis*).

CASTIONE DELLA PRESOLANA - *Frazione Dorga - Vincolo della zona attorno al Santuario di Lantana.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che la zona che si vuol vincolare forma un quadro panoramico di particolare bellezza, costituito da una bellissima distesa di prati in declivio ove domina la chiesetta del « Santuario di Lantana » tipicamente circondata da un porticato e da un superbo fondale di boschi;

Visto che il « Santuario di Lantana » inquadrato e circondato da ogni parte dal verde dei prati e dei boschi, forma un complesso di valore estetico e tradizionale, e dato che la sua posizione elevata permette il godimento del vasto panorama delle valli e dei monti Scanapà e Pora;

Delibera

all'unanimità, e consenziente il sindaco, l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso denominato zona del Santuario di Lantana nel comune di Castione della Presolana, la cui area è formata dai seguenti mappali: 1822/*a*, 1822/*b*, 1818, 5510, 3111 e 1807, in parte; area le cui confinanze sono le seguenti, incominciando da nord: strada per Lantana (che fiancheggia la cinta del sagrato) indi i mappali 1824, 5510, 1804, 4966 e 1810.

(*Omissis*).

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1964.

Composizione del Comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247, relativo alla composizione del Comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1957, n. 125, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernente il cambio della denominazione di due servizi del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le Direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Viste le proposte di sostituzione di membri effettivi o supplenti pervenute dagli uffici interessati;

Considerata la necessità di provvedere ad apportare le opportune variazioni alla composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti, in base alle designazioni e proposte di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti, previsto dall'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni, è costituito come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale per i Servizi delle importazioni e delle esportazioni, del Ministero del commercio estero, membro effettivo, e Rossi dott. Aristide, ispettore generale, membro supplente;

Di Falco dott. Felice, direttore generale per lo Sviluppo degli scambi, del Ministero del commercio estero, membro effettivo, Miozzi dott. Beniamino, ispettore generale e De Angelis dott. Fernando, direttore di divisione, membri supplenti;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, del Ministero delle finanze, membro effettivo, Zappavigna dott. Armando, ispettore generale e Ferrante dott. Vincenzino, direttore di divisione, membri supplenti;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero del-

l'agricoltura e foreste, membro effettivo, Centola dottor Ferdinando, ispettore capo e Dolfin dott. Enrico, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

Miraglia dott. Domenico, direttore generale della Alimentazione, del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo e Tarquini dott. Francesco, direttore di sezione, membro supplente;

Caponi prof. dott. Unico, direttore generale della Produzione agricola, del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo e Cascino dott. Agostino, ispettore generale, membro supplente;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della Produzione industriale, del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo e Leuzzi dott. Giuseppe, direttore di sezione, membro supplente;

Giorgi dott. Guido, direttore generale del Commercio interno e dei consumi industriali, del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo e Rapino dott. Alessandro, direttore di divisione, membro supplente;

Francisci Di Baschi dott. Marco, consigliere di Legazione, del Ministero degli affari esteri, membro effettivo e Liguori prof. Renato, membro supplente;

Corona dott. Federico, direttore di divisione, dell'Istituto nazionale del commercio estero, membro effettivo e Teta dott. Rocco, direttore di divisione, membro supplente;

Cavazzutti dott. Beniamino, membro effettivo e Forni Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria agricola;

Cioli dott. Lionello, membro effettivo e Quarta dott. Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria industriale;

Elia cav. del lavoro Luigi, membro effettivo e Fenici dott. Edoardo, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria commercio e turismo;

Pacetti col. cav. Diego, quale esperto in rappresentanza della categoria dei lavoratori;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma IV, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, le funzioni di segretario del Comitato di cui al precedente art. 1, saranno esercitate dal dott. Giuseppe Luppino, direttore di sezione presso la Direzione generale delle importazioni ed esportazioni e, in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Raul Stabili, consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, e le relative spese faranno carico al capitolo 14 del bilancio del Ministero per il commercio con l'estero per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 2. — MEROLLA

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada Gardesana occidentale nell'ambito dei comuni di Gargnano Tignale, Tremosine e Limone (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 dicembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada Gardesana occidentale nell'ambito dei comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o dententore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la strada predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da tratti ricavati nelle rocce che scendono a picco sul lago, da tratti ricavati in suggestive gallerie, nonchè da spiazzi e da aree tenute a giardino con cipressi, lauri ed oleandri, ed altre essenze tipiche della zona snodandosi in alcuni punti fra suggestivi uliveti e bellissime cedriere nelle vicinanze del lago, presenta una sequenza di stupendi quadri naturali costituiti dal lago stesso, dai paesi e dalle montagne della sponda opposta e forma quindi un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale in cui l'opera della natura si fonde in spontanea concordanza con quella del lavoro umano;

Decreta:

La strada Gardesana occidentale sita nei territori dei comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende i seguenti tratti: comune di Gargnano, dal km. 86.000, casa cantoniera ANAS - al km. 88.750; comune di Tignale, dal km. 88,750 al km. 94,175; comune di Tremosine, dal km. 94,175 al km. 100,725; comune di Limone, dal km. 100,725 al km. 106,850.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2. Adunanza del 3 *dicembre* 1963

(*Omissis*).

Vincolo della strada Gardesana occidentale e comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone.

Sono presenti il dott. Egidio Mombelloni sindaco di Gargnano ed il sig. Risatti Attilio sindaco di Limone.

Assenti i sindaci di Tignale e Tremosine invitati con lettera racc. 19 novembre 1963, n. 6314.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo sulla strada Gardesana occidentale così che essa non possa essere alterata, trattandosi a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cosa immobile costituente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale in cui vi è spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano nonchè di bellezza panoramica considerata come quadro naturale.

Il sindaco di Gargnano esprime parere favorevole, con riserva per quanto concerne le aree marginali alla strada; il sindaco di Limone esprime il parere incondizionatamente favorevole,

LA COMMISSIONE

Vista la necessità di tutelare la strada Gardesana occidentale nei comuni di Gargnano, Tremosine, Tignale e Limone, all'unanimità (con le riserve del sindaco di Gargnano per quanto concerne le aree marginali alla strada);

Visto che la Gardesana Occidentale è una strada di bellezza non comune tanto da renderla una delle più note strade del mondo caratterizzata da tratti ricavati nelle rocce che scendono a picco sul lago, da tratti ricavati in suggestive gallerie, nonchè da spiazzi e da aree tenute a giardino con cipressi, lauri ed oleandri, ed altre essenze tipiche della zona;

Constatato inoltre che detta strada si snoda in alcuni punti fra suggestivi uliveti e caratteristiche cedriere nelle vicinanze del lago presentando una sequenza di stupendi quadri panoramici costituiti dal lago stesso, dai paesi e dalle montagne della sponda opposta,

delibera

l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla strada Gardesana occidentale nei comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone nel modo che segue:

comune di Gargnano dal km. 86,000 - casa cantoniera ANAS - al km. 88,750;
comune di Tignale dal km. 88,750 al km. 94,175;
comune di Tremosine dal km. 94,175 al km. 100.725;
comune di Limone dal km. 100,725 al km. 106,850.

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rinnovazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Atessa, Carunchio, Casoli, Gissi, Lanciano, Ortona, Scerni, Villa Santa Maria, Vasto;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Chieti di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Atessa, con sede in comune di Atessa, comprendente i territori dei comuni di Atessa, Tornareccio, Bomba, Archi, Perano, Montazzoli, per una superficie agraria forestale di ettari 19.999 e di terreno coltivato di Ha. 17.964;

2) Carunchio, con sede in comune di Carunchio, comprendente i territori dei comuni di Carunchio, Torrebruna, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Castiglione Messer Marino, Schiavi di Abruzzo, Castelguidone, Palmoli, Dogliola, Tufillo, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.055 e di terreno coltivato di Ha. 19.632;

3) Casoli, con sede in comune di Casoli, comprendente i territori dei comuni di Casoli, Altino, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gessopalena, Roccascalegna, Torricella Peligna, Colledimacine, Taranta Peligna, Palena, Letto-

palena, Palombaro. Pennapiedimonte, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.965 e di terreno coltivato di Ha. 32.547;

4) Gissi, con sede in comune di Gissi, comprendente i territori dei comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, Roccaspinalveti, Fraine, San Buono, Liscia, Furci, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.226 e di terreno coltivato di ettari 16.877;

5) Lanciano, con sede in comune di Lanciano, comprendente i territori dei comuni di Lanciano, Santo Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Mozzagrogna, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Treglio, Frisa, Guardiagrele, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.694 e di terreno coltivato di Ha. 23.970;

6) Ortona, con sede in comune di Ortona, comprendente i territori dei comuni di Ortona, Poggiofiorito, Arielli, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Crecchio, Tollo, Orsogna, Filetto, per una superficie agraria forestale di Ha. 17.088 e di terreno coltivato di Ha. 16.748;

7) Scerni, con sede in comune di Scerni, comprendente i territori dei comuni di Scerni, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina, Torino di Sangro, Casalanguida, Paglieta, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.657 e di terreno coltivato di Ha. 18.272;

8) Villa Santa Maria, con sede in comune di Villa Santa Maria, comprendente i territori dei comuni di Villa Santa Maria, Pennadomo, Buonanotte, Montelapiano, Montenerodomo, Civitaluparella, Quadri, Pizzoferrato, Gamberale, Borrello, Rosello, Roio del Sangro, Colledimezzo, Monteferrante, per una superficie agraria forestale di Ha. 21.394 e di terreno coltivato di Ha. 17.677;

9) Vasto, con sede in comune di Vasto, comprendente i territori dei comuni di Vasto, Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Lentella, Fresagrandinaria, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.010 e di terreno coltivato di Ha. 17.576.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Nomina di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479; 23 dicembre 1958, n. 1271; 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 1423, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1965, concernente la nomina, per un triennio, dal Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del predetto Consiglio, con la nomina del rappresentante dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle Associazioni dei commercianti, in base alla designazione comunicata dall'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il comm. rag. Gaetano Amoroso è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » in rappresentanza dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle Associazioni dei commercianti della Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

(1967) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende casearie della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende casearie della provincia di Mantova, è determinato come segue:

lavoratori (casaro escluso) non apprendisti: per latte, burro e formaggio (art. 24 del contratto)	L.	2.500	mensili
lavoratori apprendisti: per latte, burro e formaggio (art. 24 del contratto)	»	1.800	»
casaro: per legna, latte, burro, formaggio, farina gialla, sale; allevamento di un suino a spese dell'azienda, allevamento di pollame, uso dell'abitazione per se e familiari (art. 26 del contratto) .	»	14.500	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1102 del 23 marzo 1965. Prezzi dei carboni fossili

Con circolare n. 1102 del 23 marzo 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1089 del 25 settembre 1964, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria e comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:

Pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
Pezzatura da 40 a 60 mm	»	15.260
Pezzatura da 20 a 40 mm.	»	15.410
Pezzatura da 10 a 20 mm. .	»	13.940

2. *Carboni bituminosi*:

A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.900
minuti da coke	»	9.680
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke)		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.900
tout venant e minuto (slack 0 x 2 e run of mine)	»	8.870
C) *alte materie volatili*:		
carbone da gas	L.	9.080
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	9.240
tout venant e minuto (slack 0 x 2 e run of mine)	»	8.440

3. *Coke di petrolio*	»	14.160

CARBONE POLACCO

(via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	9.660
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	6.470
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	7.360
Minuto	»	6.150

CARBONI RUSSI

(cif Adriatico e Tirreno)

1. *Antracite*:

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm. . . .	L.	16.320
Pisello (da 13 a 30 mm.)	»	15.380
Minuto	»	8.600

2. *Carbone primario da gas*	»	8.780
3. *Carbone magro* (da 0 a 25 mm.)	»	7.970

ANTRACITE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 40 a 60 mm.	L.	13.110
Pezzatura da 25 a 40 mm.	»	12.890

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(2243)

Circolare n. 1108 del 23 marzo 1965. Prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con circolare n. 1108 del 23 marzo 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 14/64 CEE del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 34 del 27 febbraio 1964 concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonchè in applicazione della decisione adottata il 24 febbraio 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea che ha fissato i prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1965-66;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8251 in data 27 febbraio 1965;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

PREZZI DI ORIENTAMENTO DELLE CARNI BOVINE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1965-66

I prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1965-66 vengono fissati come segue:

Vitelli	L.	516 al kg. (a peso vivo)
Bovini adulti	»	375 al kg. (a peso vivo)

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(2244)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano delle zone del comune di Bologna

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1965, n. 1133, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Bologna.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 7133/1975, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zappitelli Benito, nato a Tavenna il 26 aprile 1937, della Zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 135, riportata in catasto alla particella n. 1278-*G* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 236.

(2147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Comitato livornese di assistenza, con sede in Livorno, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Livorno - Zona colline.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1965, il Comitato livornese di assistenza, con sede in Livorno, è stato, in via di sanatoria, autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Livorno - Zona colline e distinto al nuovo catasto terreni alla porzione delle particelle 65 e 447, foglio 32.

(2168)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto l'11 marzo 1963 dal sig. Giovanni Gaudino, avverso i provvedimenti di inquadramento in organico del personale salariato, adottati dal presidente della Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo, perchè il ricorso stesso non risulta notificato ai controinteressati, ai sensi e per effetti di cui all'art. 61 del regio decreto 21 aprile 1962, n. 444.

(2160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 1° aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,76	624,83	624,76	624,75	624,86	624,77	624,80	624,77	624,80
$ Can.	577,75	578.40	578,50	578,60	576,20	578,20	578,65	577,15	578,20	578,80
Fr. Sv.	143,67	143,65	143,65	143,66	143,65	143,64	143,655	143,65	143,64	143,67
Kr. D.	90,26	90,26	90,26	90,22	90,20	90,27	90,22	90,27	90,27	90,27
Kr. N.	87,36	87,34	87,33	87,32	87,30	87,32	87,315	87,35	87,32	87,35
Kr. Sv.	121,66	121,65	121,67	121,655	121,60	121,65	121,65	121,65	121,65	121,67
Fol.	173,61	173,59	173,58	173,585	173,55	173,55	173,58	173,57	173,55	173,55
Fr. B.	12,58	12,59	12,59	12,59	12,59	12,58	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,5150	127,495	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50
Lst.	1744,18	1742,70	1743,15	1742,70	1742,75	1743,90	1743 —	1744 —	1743,90	1743 —
Dm. occ.	157,06	157,07	157,13	157,115	157,05	157,05	157,095	157,05	157,05	157,10
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,19	24,19125	24,15	24,19	24,191	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,745	21,80	21,74	21,735	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 1° aprile 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,765
1 Dollaro canadese	578,625
1 Franco svizzero	143,657
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,317
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,582
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,497
1 Lira sterlina	1742,85
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,74

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965, registro n. 402, foglio n. 90, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal primo archivista delle Direzioni provinciali del tesoro signora Minieri Gisa nata Fornari avverso il provvedimento di collocamento a riposo disposto nei di lei confronti dal Ministro per il tesoro.

(2117)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n. 331, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 3 aprile 1962 dai signori Agro Giuseppe, Fundoni Antonio, D'Aguanno Luigi e Luciani Guido, ex sottufficiali in pensione ed in servizio quali scritturali presso il Distretto militare di Roma, avverso le determinazioni della Divisione provinciale del tesoro con le quali sono stati elevati nei confronti dei ricorrenti addebiti di vario importo in applicazione degli articoli 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870; 4 legge 26 novembre 1953, n. 876; 11 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; 2 e 5 legge 27 maggio 1959, n. 324 e 14 legge 8 aprile 1952, n. 212.

(2170)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n 333, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 marzo 1963 dal sig. Giosafatte Pupo, maresciallo capo d'artiglieria in congedo, avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Foggia, con la quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 453.573, in applicazione degli articoli 4 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870; 4 legge 26 novembre 1953, n. 876 e 2 legge 27 maggio 1959, n. 324.

(2189)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n. 334, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 ottobre 1962 dal dott. Vito Vassallo, direttore di 2ª classe degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, avverso la determinazione ministeriale confermativa del provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Bolzano, col quale è stata concessa al ricorrente la quota di aggiunta di famiglia per la moglie a decorrere dal 1° febbraio 1960.

(2190)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del fiume Esino

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 11 marzo 1965, si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del fiume Esino nel senso che la linea di delimitazione tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto fiume Esino (Falconara Marittima) è costituita dalla linea ideale corrente ai piedi del ponte ferroviario della linea Ancona-Bologna lato mare come indicato nella planimetria in scala 1:5000 allegata al sopracitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del Genio civile.

(2169)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 18 dicembre 1963, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1964, con la quale è stato provveduto alla proroga a tutto il 29 febbraio 1964 del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1965, con la quale è stata riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice ed approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Tenuto conto delle riserve di posti e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami citato nelle premesse sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1.	Borgnino Iolanda	punti	18,55
2.	Appetito Alberto, coniugato con 2 figli	»	16,10
3.	Gentile Bruno	»	16,10
4.	Occhionero Sandro	»	16
5.	Ciganotto Pier Giorgio	»	15,85
6.	Milani Laura	»	15,20
7.	Leone Benedetto, coniugato con 1 figlio	»	15,10
8.	Stefanini Benito, coniugato	»	15,10
9.	Lucarelli Sergio	»	15,10
10.	Casale Paola, nata il 21 aprile 1940	»	15
11.	Fara Giuseppe, nato il 18 novembre 1940	»	15
12.	Fontana Alberto, nato il 1° gennaio 1941	»	15
13.	Gabriele Giuseppe, profugo Tunisia	»	14,90
14.	Turi Giovanni	»	14,90
15.	Pediciní Paolo	»	14,75
16.	Vari Giorgio	»	14,70
17.	Arato Annamaria, profuga giuliana	»	14,65
18.	Antonini Luigi Antonio	»	14,60
19.	Mauro Cecilia, nata il 1° novembre 1939	»	14,50
20.	Consoli Agata, nata il 7 ottobre 1940	»	14,50
21.	Briolini Cesare	»	14,30
22.	Di Lolli Rita	»	14,28
23.	Mastrodonato Antonio	»	14,20
24.	Lucatelli Enzo, nato il 18 agosto 1935	»	14,10
25.	Quaranta Vincenzo, nato il 23 ottobre 1937	»	14,10
26.	Bontempo Valbruno	»	14
27.	Alemanno Antonio, figlio invalido guerra	»	13,85
28.	Ruggieri Giuliano, coniugato con 1 figlio	»	13,75

29 Vitiello Elena punti 13,75
30. Sacco Giuseppe » 13,65
31. Monselesan Agostino, nato il 4 dicembre 1935 » 13,60
32. Cortese Antonio, nato il 21 febbraio 1939 » 13,60
33. Torti Paolo, orfano di guerra » 13,35
34. Vitale Umberto » 13,10
35. Perrone Giuseppe, orfano di caduto per servizio » 13
36 Vaccaro Guido, nato il 18 giugno 1938 » 13
37. Marini Marino, nato il 18 agosto 1939 » 13
38 Silvia Aldo, nato il 15 maggio 1940 » 13
39 Fiorani Claudio, nato il 29 luglio 1941 » 13

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il presidente: G. DE MEO

(2177)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per 20.000 posti in colonie marine e montane (estate 1965)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti 11.500 in turni di 30 giorni ciascuno;
colonie montane posti 7.500 in turni di 30 giorni ciascuno.

Sono, inoltre, previste colonie all'estero per posti 1000 di cui circa n. 200 posti in località marine e n. 800 posti in località montane, in turni di 28 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese, tedesca o spagnola, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche, tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità, e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 aprile 1965 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S.1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1957) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;*

4) *certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza*, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1962;

5) certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1965 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1964 se per via parenterale, *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;*

6) certificato di vaccinazione antipoliomielitica rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore;

7) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S.1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. A.C.S.1-*bis* dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato*, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e due paia di calzini di lana), *scarpe pesanti e scarpe di gomma* per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno esibire, all'atto della partenza, una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio) o tessera delle FF.SS. con foto. Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-bis debitamente compilata nelle parti A e B e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio, in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dei turni di colonia, rimborsate — limitatamente al bambino e ad un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla Direzione generale dell'Ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 22°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, *viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.*

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, *viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il presidente: Palmiro FORESI

(2209)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che il diario delle prove scritte del concorso a sei posti, aumentati a nove, di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 4 gennaio 1964 e 31 ottobre 1964, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 19 maggio 1964, n. 121 e del 19 febbraio 1965, n. 44, è stabilito nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1965, in Roma, nel Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8,30.

(2268)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice ragioniere economo in prova nei Convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Le prove scritte del concorso a tre posti di vice ragioniere economo in prova nei Convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1965, n. 23, avranno luogo in Roma, nei locali del Convitto nazionale, piazza Monte Grappa, 5, nei giorni 29 e 30 aprile 1965, alle ore 8,30.

(2267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64/5673/4ª del 2 ottobre 1964, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità;

Vista la designazione della Prefettura di Brindisi;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Bernardino, funzionario di prefettura;
Caronna dott. Mario, ispettore generale medico;
Bonoli dott. Pio Livio, primario medico dell'Ospedale civile di Mesagne;
Pico prof. Carmelo, primario chirurgo dell'Ospedale « Ninetto Melli » di San Pietro Vernotico;
Silvestre dott. Ferdinando, medico condotto.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi, della Prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 20 marzo 1965

Il medico provinciale: BARNABA

(2090)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1965, n. 2.

Istituzione del « Comitato degli Assessori regionali per lo sviluppo della montagna » e della « Commissione consultiva per l'economia montana ».

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *n.* 4 *del* 12 *marzo* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il « Comitato degli Assessori regionali per lo sviluppo della montagna ».

Ne fanno parte gli Assessori regionali, rispettivamente: dell'agricoltura, delle foreste e dell'econmia montana; della industria e del commercio; dei lavori pubblici; del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato; dei trasporti e del turismo:

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 2.

Sono compiti del Comitato:

a) formulare le direttive di una politica di sviluppo economico e sociale della montagna nel quadro del piano di sviluppo regionale;

b) predisporre i programmi per l'attuazione di tali direttive nonchè i piani esecutivi;

c) assicurare il coordinamento delle iniziative e degli interventi e la loro equilibrata distribuzione settoriale e territoriale in rapporto al grado di depressione economica dei territori montani.

Art. 3.

Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, presieduta dall'Assessore, è istituita la « Commissione consultiva per l'economia montana ».

La Commissione è così composta:

a) un rappresentante eletto per ciascuno dei Consigli provinciali di Udine, Gorizia e Trieste ed uno per il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone;

b) un sindaco da eleggersi dalle assemble mandamentali dei sindaci di Comuni, il cui territorio, in tutto od in parte, sia compreso fra quelli indicati dal successivo art. 6 della presente legge;

c) un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti ed un rappresentante dell'Alleanza nazionale dei contadini;

d) un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana ed un rappresentante della lega nazionale delle cooperative e mutue;

e) tre rappresentanti, uno per ognuna delle maggiori organizzazioni dei lavoratori dipendenti, più rappresentative in campo regionale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

f) un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, un rappresentante della Confederazione generale del commercio e del turismo, operanti nelle zone interessate dalla presente legge;

g) un rappresentante della categoria degli artigiani;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

i) un rappresentante designato dagli Enti provinciali del turismo, operanti nella Regione;

l) un rappresentante della Comunità Carnica;

m) un rappresentante della Comunità montana del Cividalese;

n) un rappresentante dell'Ente friulano di economia montana;

o) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi dei Comuni del bacino imbrifero del Tagliamento, dell'Isonzo e del bacino montano del Livenza;

p) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di bonifica montana del Tagliamento, del Cellina-Meduna e delle Prealpi Giulie;

q) due rappresentanti dei Consorzi che operano nei territori di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge.

Quando vengano trattati problemi specifici interessanti in particolare determinate zone montane, la Commissione sarà integrata con la presenza dei rappresentanti dei Consorzi di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, esistenti nelle rispettive zone.

Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di pubbliche Amministrazioni, interessate ai problemi del settore, nonchè esperti in materia.

Art. 4.

I membri dellla Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle competenti organizzazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento per il funzionamento della Commissione sarà emanato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, entro centoventi giorni dall'insediamento, sentita la Commissione stessa.

Art. 5.

La Commissione consultiva per l'economia montana ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte ed esprimere voti su quelle materie che interessano specificamente la montagna;

b) raccogliere elementi che servano ad avviare programmi di opere adeguate alle particolari esigenze delle popolazioni interessate;

c) studiare e proporre provvedimenti atti a migliorare le condizioni economiche e sociali della montagna.

Art. 6.

Ai fini della presente legge per « montagna » si intendono i territori dei Comuni dichiarati montani dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, nonchè quelli, comunque, inclusi in comprensori di bonifica montana.

In considerazione di particolari esigenze, il Comitato degli Assessori regionali e la Commissione consultiva potranno estendere la loro azione anche ai territori collinari a rilevante depressione economica, di cui all'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni, nonchè ai territori collinari che presentino caratteristiche omogenee con quelli già classificati ai sensi della suddetta legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 marzo 1965

BERZANTI

(2133)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.